



Componente economica commerciale del PGT

Titolo II

Programmazione attività del commercio su aree pubbliche

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Indicazioni delle aree da adibire all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Tipologia delle aree

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

- **Tipo 1** – area per il servizio mercatale in concessione pluriennale;
- **Tipo 2** – per esercitare fiere o sagre;
- **Tipo 3** – per esercitare il commercio itinerante;
- **Tipo 4** – per esercitare il commercio su posteggi sparsi
- **Tipo 5** – in assegnazione per manifestazioni temporanee, occasionali o mostre-mercato;
- **Tipo 6** – integrate con strutture di vendita su aree private;
- **Tipo 7** – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative norme di riferimento.

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal vigente strumento urbanistico, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio sono individuate:

- ◆ riferite al servizio mercatale cittadino;
- ◆ riferite alle fiere o sagre cittadine;
- ◆ riferite a posteggi sparsi;
- ◆ riferite alle mostre mercato e altre manifestazioni;
- ◆ riferite a posteggi integrati con strutture di vendita su aree private.

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste dal regolamento di cui alla parte 3^a del TUR.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale è vietato lungo le vie successivamente indicate nell'apposita parte programmatica.

Verifica annuale autorizzazioni

In esecuzione al disposto dell'articolo 12 del regolamento di settore di cui alla parte 3^a del TUR, al fine della verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che **dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre di ogni anno** gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa amministrazione presentino al SUAP la dichiarazione del predetto assolvimento.

Mercato Brembate

Luogo svolgimento

L'area è individuata in **Via Vecellio**; la separazione in due settori è stata adottata al fine di rispettare le prescrizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

La sua posizione, rispetto al territorio comunale, non consolida la rete distributiva, poiché non fa sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio presente nell'immediata vicinanza e fornisce un modesto servizio al consumatore, presentando tipologie merceologiche di modesta qualità e in eccesso merceologiche diverse fra loro.

Nella vicinanza si dispone di adeguati parcheggi pubblici, è posizionata a breve distanza da diversi pubblici servizi: cimitero, centro sportivo e caserma dei Carabinieri.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l'area su cui si estende è periferica e ha destinazione esclusivamente a parcheggio e su di essa non si affacciano abitazioni private.

Orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata **MERCOLEDÌ**, salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto **dell'orario di vendita** previsto: dalle ore **8:30** alle ore **13:00**.

L'occupazione dei posteggi deve avvenire entro le ore **8:15**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **6:30** alle ore **13:30**.

Le operazioni di assegnazione dei posti vacanti (**spunta**) ha luogo dalle ore **8:15** alle ore **8:30**, massimo.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **13:30** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita (art. 20, parte 3^a del TUR), il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, della parte 3^a del TUR. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Posteggi

L'area mercato si sviluppa su una superficie di vendita ripartita in n. **42** posteggi la cui profondità standard è di m. 5 e una larghezza massima di m. 9.

I **42** posteggi sono così suddivisi:

- n° **27** riservati ad operatori commerciali non alimentari;
- n° **12** riservati ad operatori commerciali alimentari;
- n° **2** posteggio extra mercato riservati ad imprenditori agricoli;
- n° **1** posteggio extra mercato riservato ad Associazioni senza scopo di lucro.

In via Vecellio non potranno essere creati nuovi posteggi per oggettiva mancanza di spazio.

L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al SUAP, mediante apposita modulistica, il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di spazio. In assenza di detta disponibilità può solo essere presa in considerazione lo spostamento in altro posteggio libero.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza di 50 cm che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità.

Fornitura servizi sull'area mercato

L'area mercato è completamente asfaltata, non risulta disporre di caditoie per la raccolta dell'acqua piovana e di colonnine per la fornitura di acqua ed energia elettrica. Dispone di servizi igienici, degli idranti per antincendio e del servizio di raccolta rifiuti al termine operazioni mercatali

Per motivi di necessità operativa è assentito l'uso di generatori di corrente esterni agli autonegozi.

A seguito delle motivazioni esposte, il SUAP è incaricato di disporre l'opportuna progettazione per la fornitura dei servizi mancanti sull'area mercato.

Organizzazione posteggi

La numerazione, la dislocazione e la superficie di ciascun banco presente in Via Vecellio fanno riferimento alla seguente planimetria, che sarà costantemente aggiornata su indicazione del Responsabile del SUAP.

Lo spazio divisorio di cm. 50 posto tra un posteggio e quello adiacente con scopo di via di evacuazione dell'area mercato, non può essere occupato con merci o attrezzature.



Programmazione merceologica

L'attuale a configurazione mercatale presenta la seguente situazione merceologica per settori:

Settore Alimentare – è costituito da **dodici** posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggio n.</i>	<i>dimensioni</i>
Dolciumi	28	9 x 5
Frutta e verdura	29	9 x 5
Formaggi e salumi	30	9 x 5
Prodotti ittici	31	9 x 5
Formaggi e salumi	32	9 x 5
Rosticceria - Gastronomia	33	9 x 5
Dolciumi	34	9 x 5
Rosticceria - Gastronomia	35	9 x 5
Formaggi e salumi	36	9 x 5
Frutta e verdura	37	9 x 5
Formaggi e salumi	38	9 x 5
Frutta e verdura	39	9 x 5

Settore Non Alimentare - è costituito da **ventisette** posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggio n..</i>	<i>dimensioni</i>
Abbigliamento generico	1	9 x 5
Biancheria intima	2	9 x 5
Abbigliamento generico	3	9 x 5
Merceria	4	9 x 5
Accessori abbigliamento	5	9 x 5
Abbigliamento generico	6	9 x 5
Abbigliamento Bambino	7	9 x 5
Casalinghi	8	9 x 5
Abbigliamento generico	9	9 x 5
Fiori e piante	10	9 x 5
Calzature	11	9 x 5
Calzature	12	9 x 5
Abbigliamento generico	13	9 x 5
Abbigliamento generico	14	9 x 5
Abbigliamento generico	15	9 x 5
Abbigliamento Sportivo	16	9 x 5
Casalinghi	17	9 x 5
Abbigliamento Bambino	18	9 x 5
Casalinghi	19	9 x 5
Prodotti animaleria	20	9 x 5
Intimo	21	9 x 5
Articoli per la casa	22	9 x 5
Abbigliamento Bambino	23	9 x 5
Abbigliamento generico	24	9 x 5
Abbigliamento generico	25	9 x 5
Casalinghi	26	9 x 5
Abbigliamento generico	27	9 x 5

Posteggi extra mercato – sono costituiti da **tre** posteggi non dati in concessione pluriennale e assegnati in rotazione per le seguenti attività:

<i>Attività</i>		<i>dimensioni</i>
Imprenditore agricolo	1	4,5 x 6
Imprenditore agricolo	2	4,5 x 6
ONLUS	3	===

L'attuale mercato non si presenta come integratore di una carenza del sistema distributivo di Brembate, ma come una consolidata tradizione locale che ha perso la sua funzionalità di vero servizio in ragione della consolidata rete distributiva della Media e Grande distribuzione posta nelle vicinanze.

Pur presentando una buona ripartizione per settori merceologici, non garantisce l'equità concorrenziale per tipologia merceologica e in termini localizzativi si pone in posizione scarsamente interessata.

In risposta a dette motivazioni sarebbe opportuno valutare un'attenta riqualificazione del servizio mediante una nuova organizzazione per rigida tipologia merceologica in modo da configurare un supermercato all'aperto e, magari, disponendo la sua dislocazione su un'area vicina ad una struttura di media o grande distribuzione in modo da porsi in termini concorrenziali.

Il SUAP è incaricato di rivedere la localizzazione e la pianificazione del mercato per tipologia merceologica e macro aree merceologiche perseguendo l'obiettivo di predisporre un migliore servizio da rendere al consumatore e disponendo i dovuti atti contrattuali di concessione subordinati all'osservanza dell'obbligo merceologico.

L'operazione di riqualificazione dovrà attuarsi mediante una decisa organizzazione per macro aree merceologiche e tipologie organizzate per minima equità concorrenziale mediante:

1. la riqualificazione del mercato attraverso una nuova concezione gestionale di supermercato all'aperto dove la presenza merceologica è posta al minimo concorrenziale con la realtà distributiva in sede fissa;
2. l'inserimento della tipologia merceologica e macro aree merceologiche quali elementi qualificante con la stretta osservanza delle stesse ad impedire che il mercato si trasformi in un punto di vendita mono prodotto;
3. una possibile nuova localizzazione integrata con la media o grande struttura di vendita;
4. una ricognizione storica degli operatori attualmente aventi diritto di frequenza e l'emanazione delle dovute concessioni di posteggio secondo le nuove norme stabilite dalla normativa europea e contenute nel TUR.

Il progetto emergente quale proposta del SUAP, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e la deliberazione integrerà il presente Titolo II.

Posteggio per Associazioni

Le Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio organismo, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi possono richiedere al SUAP l'occupazione dell'apposito posteggio per un massimo di **quattro** mercati all'anno. L'occupazione è a titolo gratuito.

Posteggio per Imprenditore agricolo

Gli imprenditori agricoli che vogliono far conoscere la produttività della propria azienda vendendo direttamente i propri prodotti, possono richiedere al SUAP l'occupazione dei posteggi loro riservati che verranno assegnati a rotazione tra gli altri imprenditori agricoli che ne fanno richiesta.

Mercato Grignano

Luogo svolgimento

L'area è individuata in **Via Cisterna**; Trattandosi di soli quattro posteggi, non opera alcuna separazione in settori.

La sua posizione centrale rispetto al territorio di Grignano, favorisce e consolida la rete distributiva, facendo sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio ed assicura un buon servizio al consumatore, presentando tipologie merceologiche diverse fra loro.

Nella vicinanza si dispone di adeguati parcheggi pubblici.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l'area su cui si estende ha destinazione esclusivamente a parcheggio.

Orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata **GIOVEDÌ**, salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto **dell'orario di vendita** previsto: dalle ore **8:30** alle ore **13:00**.

L'occupazione dei posteggi deve avvenire entro le ore **8:15**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:30** alle ore **13:30**.

Le operazioni di assegnazione dei posti vacanti (**spunta**) ha luogo dalle ore **8:15** alle ore **8:30**, massimo.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **13:30** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita (art. 20, parte 3^a del TUR), il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, della parte 3^a del TUR. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Posteggi

L'area mercato si sviluppa su una superficie di vendita ripartita in n. **4** posteggi la cui profondità standard è di m. 4 e una larghezza massima di m. 9.

I **5** posteggi sono così suddivisi:

- n° **3** riservati ad operatori commerciali non alimentari;
- n° **2** riservati ad operatori commerciali alimentari;

L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al SUAP, mediante apposita modulistica, il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di spazio. In assenza di detta disponibilità può solo essere presa in considerazione lo spostamento in altro posteggio libero.

Fornitura servizi sull'area mercato

Rilevata la ridotta entità del mercato, l'area è completamente asfaltata, dispone di caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, non dispone di servizi igienici e altri servizi.

Per motivi di necessità operativa è assentito l'uso di generatori di corrente esterni agli autonegozi.

Organizzazione posteggi

La numerazione, la dislocazione e la superficie di ciascun banco presente in Via Cisterna fanno riferimento alla seguente planimetria, che sarà costantemente aggiornata su indicazione del Responsabile del SUAP.

Per la sosta dei veicoli degli utenti sono utilizzabili l'area luna park e i parcheggi adiacenti alla Caserma dei Carabinieri e Cimitero.

Programmazione merceologica

L'attuale a configurazione mercatale presenta la seguente situazione merceologica:

Settore Alimentare – è costituito da **due** posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggio n.</i>	<i>dimensioni</i>
Formaggi e salumi	1	9 x 4
Frutta e verdura	2	9 x 4

Settore Non Alimentare - è costituito da **due** posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggio n..</i>	<i>dimensioni</i>
Casalinghi – Arredo casa	3	9 x 4
Abbigliamento	4	9 x 4
Calzature – articoli in pelle e cuoio	5	9 x 4

Posteggio per Associazioni

Le Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio organismo, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi possono richiedere al SUAP l'occupazione di uno spazio nelle vicinanze del mercato per un massimo di **quattro** mercati all'anno. L'occupazione è a titolo gratuito.

Posteggio per Imprenditore agricolo

Non sono istituiti posteggi per imprenditori agricoli.

Mercati straordinari

Ai sensi dell'articolo 28 della parte 3^a del TUR, possono essere indetti 12 mercati straordinari nei periodi: natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari.

A tal fine si considerano:

- **periodo natalizio:** quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania;
- **periodo pasquale:** quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al lunedì dell'Angelo;
- **periodo estivo:** quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.

La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario deve essere presentata entro il mese di **settembre** dai seguenti operatori:

- dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
- dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- dalle Associazioni dei Consumatori.

L'effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

La proposta deve pervenire per iscritto al SUAP entro il 10 settembre, e il programma organizzativo annuale verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile del SUAP trasmetterà l'approvato programma ai singoli richiedenti.

Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell'area mercatale sarà a carico dell'organizzatore, ad eccezione di quando l'iniziativa proviene dall'Amministrazione Comunale, nel cui caso sarà a carico del Comune.

Istituzione fiere locali

Attualmente sul territorio non risultano istituite **Fiere Locali**, la cui finalità prevalente sia la promozione economica dell'intero territorio comunale e limitrofo, le quali sono le sole che possono essere organizzate e gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale in quanto correlate con le funzioni istituzionali del Comune.

Le Fiere locali possono essere organizzate e gestite direttamente anche dalla Pro Loco, Associazioni di categoria o Imprenditori privati e la partecipazione è ammessa a tutte le realtà commerciali, produttive, di servizio, culturali e associative del territorio.

Attualmente sul territorio non risultano istituite manifestazioni fieristiche; pertanto in esecuzione dell'articolo 34 e seguenti della Parte 3^a del TUR, la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire fiere locali corrispondendo l'organizzazione al seguente modello regolamentare.

L'inosservanza alle presenti norme istitutive di fiere locali, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 50 della Parte 3^a del TUR.

Istituzione fiera di

Denominazione della Fiera:

Organizzazione: L'organizzazione e la gestione della Fiera è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Periodo di Svolgimento: Si tiene nella giornata di

Cadenza:

Ubicazione fiera: Si tiene sulle seguenti vie come indicate nell'allegata planimetria.....

.....

Disponibilità dell'area: L'area attrezzata è resa disponibile agli operatori economici dalle ore 00,00 fino alle ore 00,00. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti nell'area fieristica entro le ore 00,00 pena l'esclusione dalle operazioni di spunta e dall'assegnazione delle presenze. L'accesso partecipativo all'area fieristica è consentito fino 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di attività. Entro 1 ora dal termine dell'orario di attività le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e rifiuti.

Orario di attività: Le operazioni commerciali, espositive e promozionali si svolgono dalle ore 00,00 alle ore 00,00.

Dimensioni, numero e tipologia posti: I posti espositivi avranno dimensioni diversificate a seconda delle aree espositive con una profondità max di m. 0,0 ed una larghezza max di m. 0,0.

Il numero e la tipologia di posti in assegnazione nella fiera locale sono ripartiti per specifiche aree d'interesse economico o attrattivo come di seguito indicate.

Area commercio su aree pubbliche alimentare

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area commercio su aree pubbliche non alimentare

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area concessa agli operatori locali per il commercio su aree private

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area espositiva per i produttori locali di beni e servizi anche a valenza internazionale

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area espositiva per le associazioni e gruppi di volontariato

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Spazio ludico educativo commerciale per le scuole

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area espositiva per hobbistici ed opere del proprio ingegno

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area espositiva di veicoli o macchinari o di altri prodotti voluminosi e di difficile trasporto

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Area espositiva di animali

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posto n.</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Attrezzatura</i>

Altre attrazioni fuori ambito della Fiera: Lungo le seguenti vie cittadine sono presenti le altre attrazioni di seguito specificate:

.....

Area giochi: Nelle seguenti località sono presenti giochi per bambini.....

.....

Spettacoli e trattenimenti correlati alla manifestazione fieristica:

.....

Area destinata allo spettacolo viaggiante: Presso l'area ubicata in via.....
..... sono presenti attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Viabilità: nella giornata di svolgimento della fiera si prevede, una modifica alla viabilità ordinaria con la chiusura o deviazione del traffico delle seguenti vie:

.....
L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente atto istitutivo, viene interdetta alla circolazione veicolare, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C.d.S., con contestuale divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli in essa presenti, per il giorno e per le ore necessarie per il suo svolgimento. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Caratteristiche della fiera: sono riportate nelle planimetrie allegate nelle quali sono indicati l'ubicazione della fiera, la delimitazione delle diverse aree di pertinenza e la superficie complessiva.

Centro operativo Comunale: nelle giornate di svolgimento della fiera, in relazione al massiccio afflusso di pubblico, a fronte di ogni evenienza, viene attivata la Polizia Locale e la Protezione Civile con l'istituzione, presso la sede del Municipio, del Centro operativo Comunale (COC).

Planimetrie organizzative: (da allegare)

Istituzione sagre locali

Diversamente dalla Fiera Locale l'organizzazione della **Sagra**, non correlandosi con le finalità istituzionali del Comune ed avente una finalità prettamente economica commerciale, deve essere istituita con provvedimento Comunale, e deve essere organizzata o gestita dalla Pro-loco, da libere associazioni culturali, religiose o di categoria, che ne fanno richiesta nel rispetto dei modelli organizzativi di seguito riportati.

Qualora nell'ambito della **Sagra** siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Le caratteristiche prevalenti della Sagra, e valutabili in presenza di richieste concorrenti, sono:

- a)** la finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b)** forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c)** anni di svolgimento della sagra;
- d)** grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e)** ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

La Giunta Comunale, nell'atto istitutivo, si riserva la possibilità di richiedere, prima dell'inizio della **Sagra**, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è vietato lo svolgimento di manifestazioni, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, durante lo svolgimento di fiere, altre sagre o mercati.

L'inosservanza alle presenti norme istitutive di sagre, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 50 della Parte 3^a del TUR.

Sul territorio sono riconosciute istituite le seguenti Sagre:

Denominazione: **Sagra San Vittore.**

Organizzazione: Pro Loco

Periodo: **Seconda domenica di maggio** (salvo spostamento della stessa), in occasione della festa di San Vittore.

Ubicazione: La caratteristica della Sagra è la sua divisione in due ambiti a gestione differenziata ovvero:

1. Area di Piazza Don Todeschini, Piazzetta della Chiesa e via IV Novembre, in gestione alla Pro Loco (o altri organizzatori), con programma differenziato che dovrà essere comunicato annualmente al SUAP almeno 60 giorni prima della manifestazione. Nell'area in questione non potranno insediarsi operatori su aree pubbliche, ma solo operatori partecipanti ad eventuale mostra mercato riservata ad hobbisti o venditori di cose antiche e usate e altre attività e abilitati secondo le seguenti disposizioni regolamentari riferite alle manifestazioni fieristiche libere.

L'area di svolgimento della Sagra potrà essere oggetto di cambiamento previa deliberazione della Giunta Comunale su espressa richiesta da parte della Pro Loco o altri diversi organizzatori.

2. La sagra è integrata con le aree delle vie Via Marconi e via T. Vecellio (lato numeri pari) dove troveranno collocazione gli operatori del commercio su aree pubbliche.
L'area in questione, salvo diverse disposizioni adottate dalla Giunta Comunale, è gestita direttamente dal SUAP mediante l'ausilio della Polizia Locale ed ha le seguenti caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: mq. 1.224;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 36;
 - c) numero totale posteggi: n. 34.

Il Suap può disporre la sua organizzazione per tipologia merceologica con particolare attenzione alle caratteristiche riportate nella precedente disposizione di istituzione.

Orario di svolgimento: L'area della sagra è resa disponibile dalle ore 07.00 fino alle ore 23.00. I posti assegnati dovranno essere occupati entro le ore 8.00, dopo detto orario, fino alle ore 8,30, si procederà all'assegnazione dei posti che non risultano occupati dai rispettivi assegnatari.

Alle ore 8,30 hanno inizio le operazioni commerciali e fino alle ore 23,00 con divieto di abbandono anticipato del posto senza idonea autorizzazione da parte del gestore della Sagra. Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Denominazione: **Sagra Sant'Anna.**

Organizzazione: Parrocchia o Associazioni di Grignano

Periodo: 26 luglio

Ubicazione: La caratteristica della Sagra è la sua divisione in due ambiti a gestione differenziata ovvero:

1. Area Parrocchiale oratoriana gestita direttamente dalla Parrocchia o Associazioni locali, con programma differenziato che dovrà essere comunicato annualmente al SUAP almeno 60 giorni prima della manifestazione. Nell'area in questione non potranno insediarsi operatori su aree pubbliche, ma solo operatori partecipanti ad eventuale mostra mercato riservata ad hobbisti o venditori di cose antiche e usate e altre attività e abilitati secondo le seguenti disposizioni regolamentari riferite alle manifestazioni fieristiche libere. Altre iniziative di spettacolo, di intrattenimenti o di sorte locale, dovranno comunque essere preventivamente abilitate.

L'area di svolgimento della Sagra potrà essere oggetto di cambiamento previa deliberazione della Giunta Comunale su espressa richiesta da parte della Parrocchia o altri diversi organizzatori.

2. La sagra è integrata con le aree delle vie Roma (lato numeri pari) e Piazzetta Cisterna dove troveranno collocazione gli operatori del commercio su aree pubbliche.
L'area in questione, salvo diverse disposizioni adottate dalla Giunta Comunale, è gestita direttamente dal SUAP mediante l'ausilio della Polizia Locale ed ha le seguenti caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: mq. 360;
 - b) superficie singola dei posteggi: mq. 36;
 - c) numero totale posteggi: n. 10;

Il Suap può disporre la sua organizzazione per tipologia merceologica con particolare attenzione alle caratteristiche riportate nella precedente disposizione di istituzione.

Orario di svolgimento: L'area della sagra è resa disponibile dalle ore 16.30 fino alle ore 24.00. I posti assegnati dovranno essere occupati entro le ore 17.00, dopo detto orario, fino alle ore 17,30, si procederà all'assegnazione dei posti che non risultano occupati dai rispettivi assegnatari.

Alle ore 17,30 hanno inizio le operazioni commerciali e fino alle ore 24,00 con divieto di abbandono anticipato del posto senza idonea autorizzazione da parte del gestore della Sagra. Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Sagra di

È istituita la Sagra di

che si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nelle giornate di.....

L'organizzazione e la gestione della Sagra è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area attrezzata può essere resa disponibile agli operatori dalle ore 00:00 fino alle ore 00:00, mentre le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 0:00 alle ore 00:00.

I posti hanno una profondità di m. 0,0 ed una larghezza max di m. 0,0.

La collocazione dei banchi e delle merci deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore 00:00 alle ore 00:00 delle giornate espositive.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della Sagra ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore 00:00 sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Durante lo svolgimento delle sagre, valutata la tutela dell'ordine pubblico, è consentito agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Nell'organizzazione dei diversi spazi è consentita la creazione di appositi spazi appositamente destinati a permettere la partecipazione:

- a operatori commerciali su aree pubbliche che normalmente operano sul territorio e con definite tipologie merceologiche;
- a operatori commerciali locali in sede fissa che hanno negozi esterni all'area della sagra;

Qualora detti spazi non siano utilizzati dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, questi potranno essere utilizzati da altri partecipanti alla Sagra.

Può essere prevista la realizzazione di una specifica area di somministrazione di alimenti e bevande gestita direttamente dall'organizzatore.

L'attribuzione dei posti è assegnata con l'osservanza dell'art. 38 della parte 3^a del TUR.

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento. La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto all'organizzazione.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla Sagra. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Dalla partecipazione delle attività produttive e artigianali è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della Sagra e di tutte le forze di polizia.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della Sagra, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla Sagra può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione di una Sagra da parte del Comune, il Responsabile SUAP potrà disporre delle risorse proprie dell'Ente d'intesa con gli altri uffici.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della Sagra è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

(inserire piantine organizzative)

Piano cessioni a fini solidaristici

Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 42, della Parte 3^a del TUR, possono svolgersi su tutto il territorio comunale previa richiesta di occupazione su suolo pubblico o comunicazione di svolgimento su aree private aperte al pubblico.

La richiesta di occupazione, o la comunicazione, con allegata copia dello statuto del sodalizio, deve essere inoltrata alla Polizia Locale e l'esercizio dell'attività è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Non è dovuto nessun canone o tassa di occupazione di suolo pubblico, resta fermo l'obbligo di lasciare l'area libera da ogni ingombro o rifiuto e completamente pulita;
- 2) È vietato l'esercizio della cessione in forma itinerante;
- 3) L'attività deve circoscriversi nel limite di una giornata;
- 4) Non sono consentite più di quattro iniziative nell'arco dell'anno solare;
- 5) Ogni iniziativa deve obbligatoriamente collocarsi in ambiti territoriali diversi;
- 6) Lo svolgimento dell'attività è preferibile che venga svolta nell'ambito di eventi culturali, religiosi o di altro tipo aggregativo;
- 7) L'attività deve svolgersi ad una distanza di almeno **50 metri** dai negozi che vendono analoghi prodotti in cessione a fini solidaristici;
- 8) Sui piazzali antistanti luoghi di culto e cimiteriali è consentito il posizionamento di attività occasionali correlate alle funzioni istituzionali religiose del luogo stesso;
- 9) Le attività occasionali correlate a fini solidaristici diversi da quelli indicati al punto 8) possono posizionarsi ad una distanza di **20 metri** dai luoghi di culto e cimiteriali;
- 10) Le manifestazioni organizzate dalle associazioni onlus o no-profit, con annessa la somministrazione di alimenti non possono aggregare attività economiche di qualsiasi specie né far uso pubblicitario di bevande alcoliche o di altri prodotti nella denominazione della manifestazione. L'inosservanza alla predetta prescrizione configura la manifestazione come Sagra e pertanto deve essere osservante delle prescritte disposizioni regolamentari e di programmazione di cui al presente regolamento.

L'inosservanza alle predette disposizioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 50, commi 7°, 9°, 10°, 11° e 12°, della Parte 3^a del TUR.

Manifestazioni fieristiche libere

Recependo il principio dell'iniziativa fieristica espositiva libera, come indicato dal Titolo IV della L.R. n. 6/2010, si dispone il regolamento al quale gli interessati si dovranno richiamare nell'organizzare la mostra mercato a loro interessata. Dovendosi istituire una mostra mercato, la Giunta Comunale è incaricata di adottare il relativo regolamento organizzativo utilizzando il seguente schema istitutivo già operativo

ISTITUZIONE DELLE MOSTRE MERCATO E PROMOZIONE DELLE REALTA' ASSOCIATIVE, COMMERCIALI LOCALI, ARTIGIANALI, DI COLLEZIONISMO, DI ANTIQUARIATO, DI HOBBISTICA

Ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni, nei mesi di è istituita una mostra-mercato e promozione delle realtà commerciali e produttive locali, di collezionismo, di antiquariato e di hobbistica.

L'orario di svolgimento è fissato dalle ore **00:00** alle ore **00:00**;

Le manifestazioni sono promosse dall'Amministrazione Comunale mentre l'organizzazione può essere affidata ad associazioni e si svolgono negli spazi appositamente delimitati sulle aree prospicienti le vie che saranno di volta in volta individuate dal comune.

Lo scopo delle iniziative è artistico, promozionale e culturale, pertanto la mostra-mercato è aperta all'esposizione, vendita e scambio di prodotti aventi rilevanza antica e/o storica, artistica, hobbistica e collezionistica e di promozione delle varie associazioni e operatori commerciali e produttivi di beni e servizi locali.

La partecipazione alle mostre-mercato è subordinata alla presentazione della domanda, come da modello predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per gli espositori di antiquariato e cose usate – la certificazione sull'antichità e provenienza dei prodotti posti in vendita;
- Per i produttori di beni e servizi – l'iscrizione al registro delle imprese;
- Per gli hobbisti, i collezionisti - autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto di propri hobby o ingegno creativo;
- Per le associazioni e commercianti locali - non viene richiesta nessuna documentazione aggiunta.

L'attribuzione dei posti è assegnata con ordine cronologico di presentazione della domanda con precedenza all'anzianità di partecipazione annuale e, in subordine, al numero di partecipazione alle singole edizioni in qualità di assegnatario per spunta ed a seguire per sola partecipazione alla spunta.

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione dei posti lasciati liberi dagli assegnatari che non si presentassero alle singole edizioni.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla mostra-mercato. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato è consentita la vendita dei prodotti esposti ad eccezione dei prodotti voluminosi che dovranno essere consegnati al termine della manifestazione.

Dalla partecipazione delle attività produttive artistiche è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

La cessione di opere d'arte ed antichità, riguarda quelle che non rientrano in quelle indicate nell'allegato A), dal n. 1 al n. 15, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, con valore inferiore a quelli indicati al punto B) dello stesso Dlgs.

La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d'arte deve essere seguita da una attestazione di autenticità e provenienza ai sensi dell'articolo 64 del predetto Dlgs.

La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni afferenti alle proprie collezioni ferma l'osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere d'arte e d'antichità.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della mostra-mercato e di tutte le forze di polizia.

La collocazione degli oggetti e del banco deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore **00:00** alle ore **00:00** della giornata espositiva.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della mostra-mercato ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore **00:00** sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla mostra-mercato può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. È vietata ogni forma di introito, anche tributario, che comporti un'entrata superiore alla copertura dei costi organizzativi. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione della mostra mercato, il Responsabile SUAP potrà disporre delle risorse proprie del Comune d'intesa con gli altri uffici.

La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della mostra-mercato è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Altre manifestazioni locali a carattere espositivo o promozionale

Durante i giorni della settimana diversi dal sabato e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale o con le fiere/sagre o manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente, sul territorio comunale è consentito lo svolgimento di altre manifestazioni avente carattere di vendita, espositivo o promozionale delle realtà economiche e sociali del territorio, autorizzate dal Responsabile SUAP nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al presente regolamento e previa informativa alla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda il pagamento del canone e delle spese di pulizia, esse sono a carico degli organizzatori dell'evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell'area e relativi servizi, il Responsabile SUAP dovrà informare tempestivamente la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà concederne la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e dei servizi in termini di contributo a sostegno dell'evento.

Qualora invece per l'occupazione fosse previsto il pagamento del canone, verrà applicata la tariffa relativa all'occupazione ordinaria del suolo. Altrettanto verranno imputati i costi dei servizi prestati.

Individuazione di posteggi per pubblica necessità

Il Responsabile SUAP può proporre alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità di creare dei posteggi per affrontare esigenze distributive di carattere pubblico nelle immediate vicinanze di proprie strutture pubbliche di servizio, in particolare presso le aree cimiteriali, sportive ed aree a parco.

Gli atti di Giunta Comunale adottati per l'istituzione e l'organizzazione dei nuovi posteggi entreranno a far parte del presente elaborato di programmazione.

Attualmente, al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo nell'ambito cimiteriale è ammesso il posizionamento di operatore per la vendita di fiori ed articoli inerenti l'onoranza dei defunti.

L'assegnazione dei predetti posteggi è disciplinato dall'articolo 42, comma 2, della Parte 3^a del TUR e sono:

- **N. 1 posteggio sulla piazzola antistante il Cimitero di Brembate: metri 9 x 4**
Periodo di svolgimento dell'attività: domenica mattina o festività o ricorrenze commemorative dei defunti
Tipologia merceologica: Fiori e articoli inerenti l'onoranza dei defunti
Orario di attività: dalle ore 07.30 alle ore 13.00.
- **N. 1 posteggio sulla piazzola antistante il Cimitero di Grignano: metri 9 x 4**
Periodo di svolgimento dell'attività: domenica mattina o festività o ricorrenze commemorative dei defunti
Tipologia merceologica: Fiori e articoli inerenti l'onoranza dei defunti
Orario attività: dalle ore 07.30 alle ore 13.00.

Posteggi sparsi

Presso le varie case sparse insite sul territorio in ambito agricolo, è data la possibilità all'operatore itinerante di sostare più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della parte 3^ del TUR, sul territorio comunale sono individuati i seguenti posteggi sparsi:

- **Posteggio in Piazza Don Todeschini, davanti il numero civico 36: metri 9 x 4**
Periodo di svolgimento dell'attività: sabato mattina
Tipologia alimentare frutta e verdura
Orario attività: dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
- **Posteggio Via Vittorio Veneto, parcheggio davanti all'Oratorio (a metà tra il numero civico 48 e l'ingresso all'Oratorio stesso): metri 9 x 4**
Periodo di svolgimento dell'attività: giorni festivi del mese di ottobre, novembre e dicembre fino al giorno 10
Vendita caldarroste
Orario attività: dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
- **Posteggio nel parcheggio PLU in fregio alla Via Grignano: metri 9 x 4**
Periodo di svolgimento dell'attività: tutti i giorni escluso i festivi
Somministrazione di alimenti e bevande
Orario attività: dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire altri posteggi fuori mercato a carattere rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli.

Detti posteggi sono assegnati con la procedura di cui all'art. 10 del presente regolamento, e gli operatori assegnatari dovranno osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 26 della parte 3^ del TUR.

Non sono annoverati tra i posteggi sparsi o fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste.

Commercio itinerante

Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante

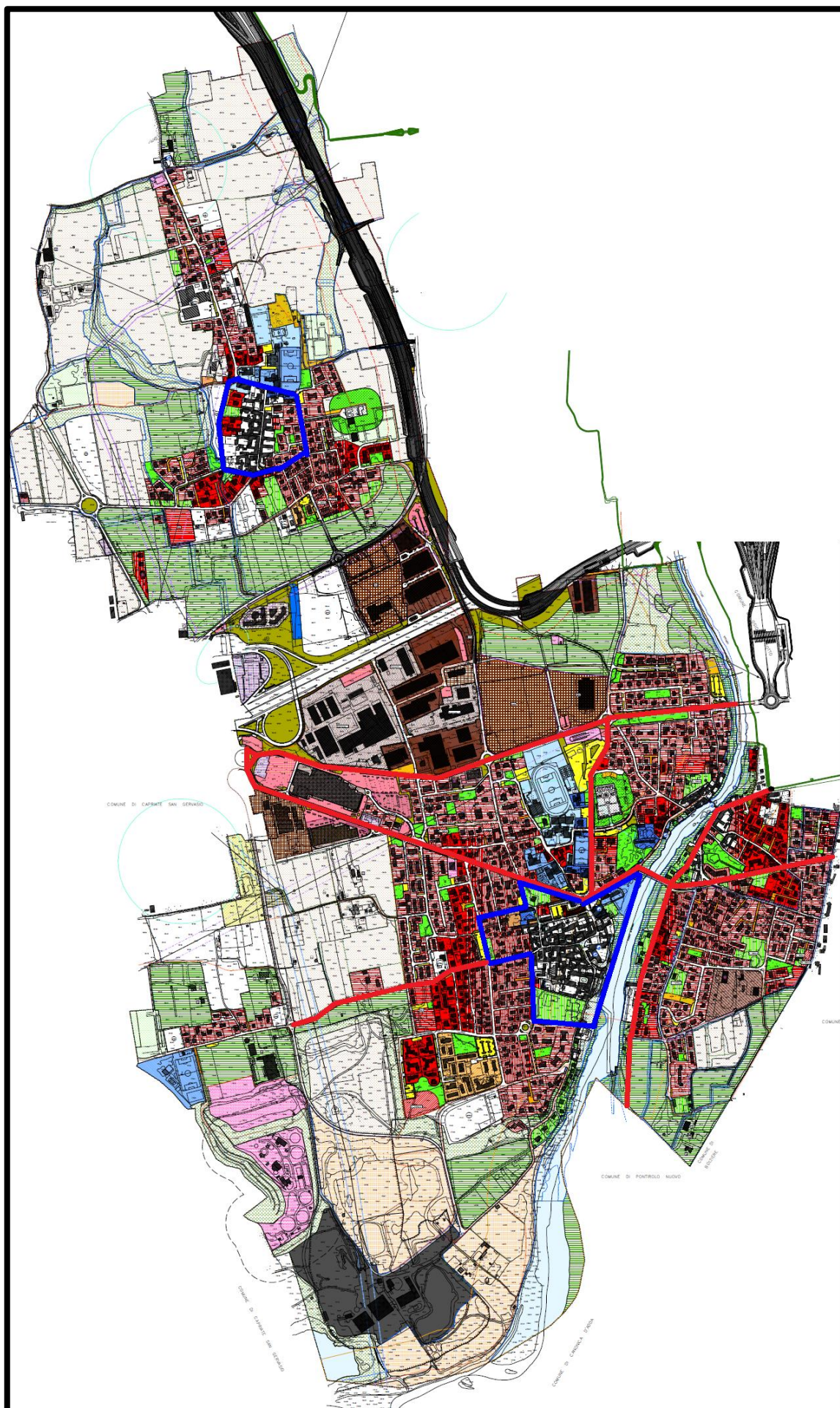
Oltre gli ambiti preclusi dall'articolo 27, comma 4, della Parte 3^ del TUR, che si trascrive per opportuna conoscenza:

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

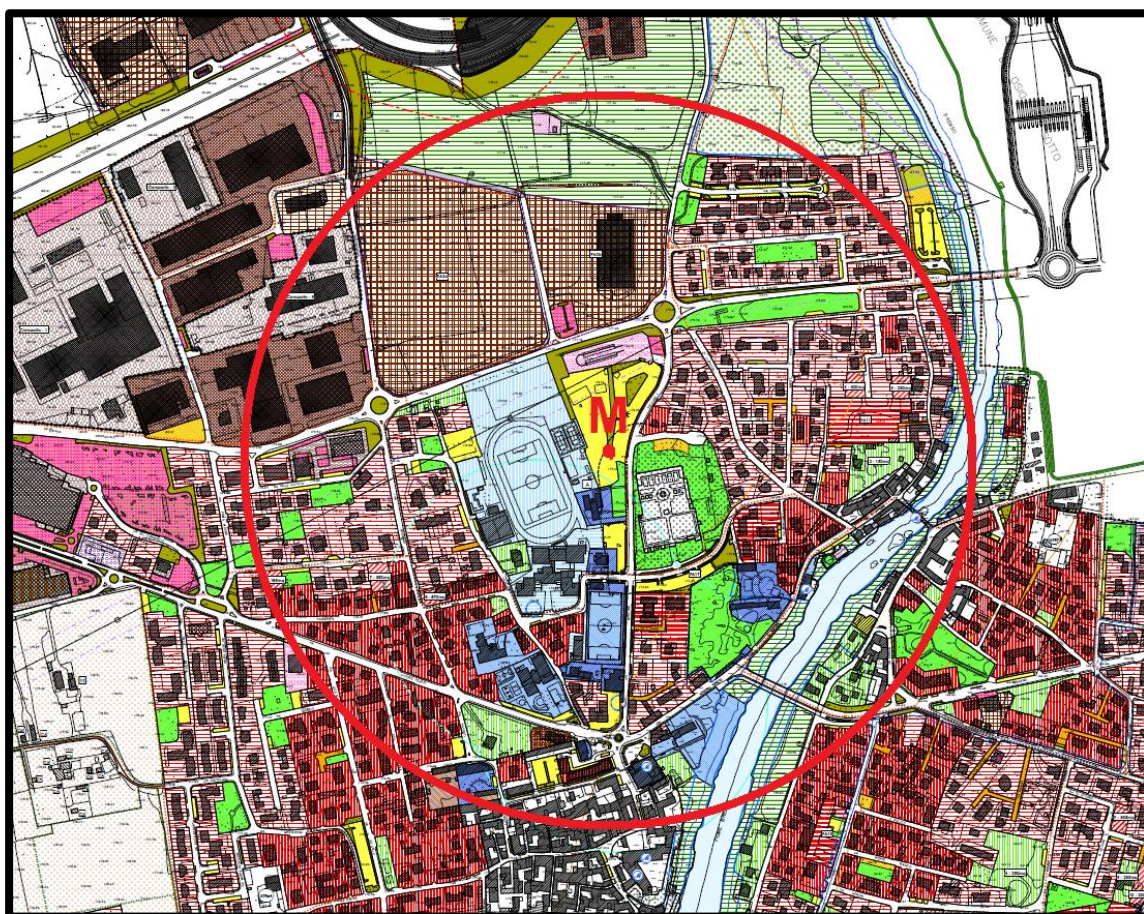
- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, è altresì vietato lungo le seguenti vie di viabilità principale:

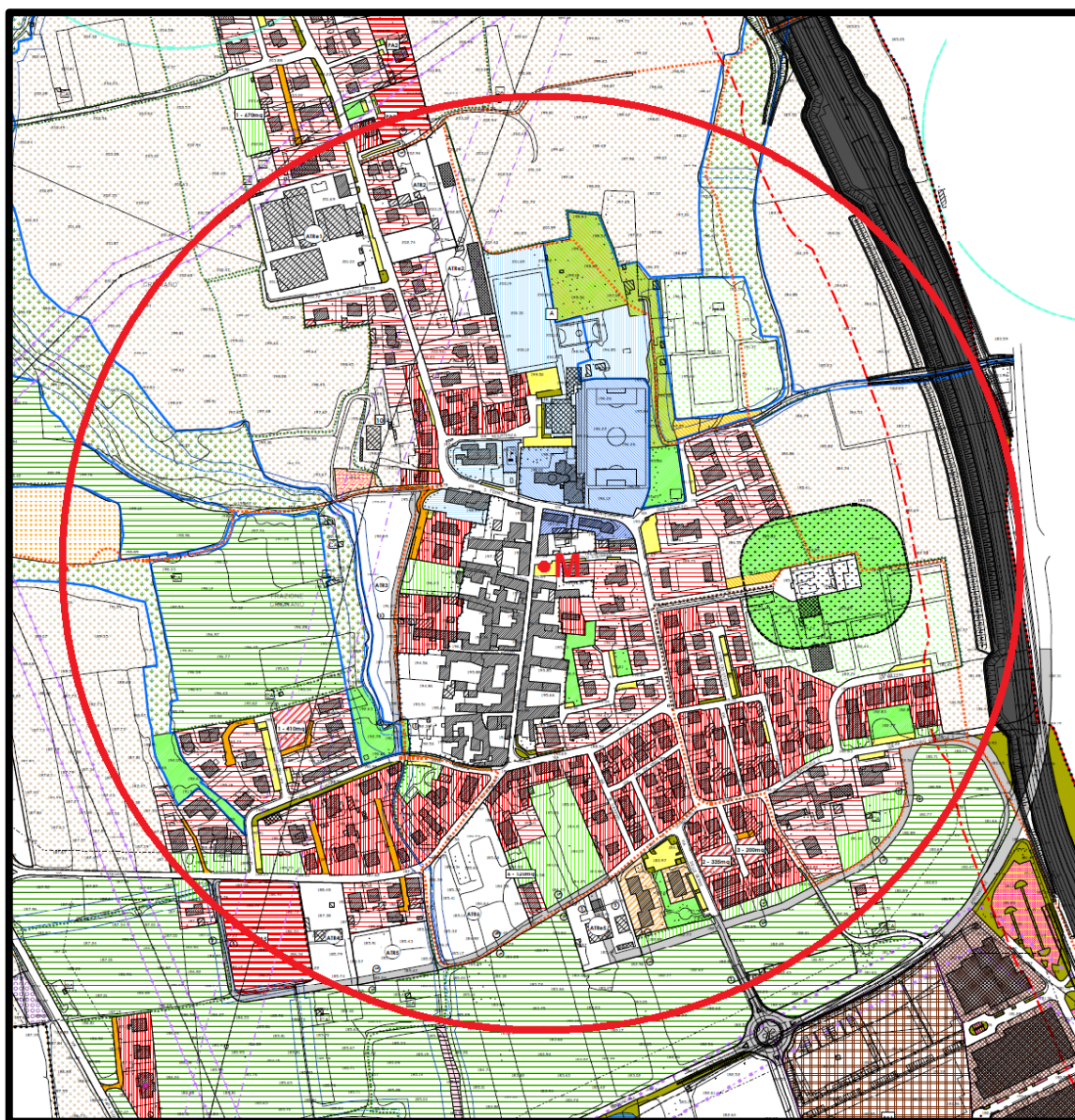
1. SP n. 156 2. SP n. 141 3. Via Dante Alighieri 4. Via Vittorio Veneto 5. Via Bergamo 6. Via Vecellio 7. Via Marconi 8. Piazza Todeschini 9. Via Crespi Le predette vie sono indicate in cartina col colore ROSSO.	Il commercio itinerante su aree pubbliche è altresì precluso nell'ambito dei nuclei storici delimitati in cartina col colore BLU.
---	---



*Durante lo svolgimento del mercato in Brembate nella giornata del **MERCOLEDI'** mattina, è precluso l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche all'interno della zona delimitata dal **CERCHIO ROSSO***



*Durante lo svolgimento del mercato di Grignano nella giornata del GIOVEDI' mattina, è precluso l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche all'interno della zona delimitata dal **CERCHIO ROSSO***



Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante

Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico.

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va presentata al SUAP mediante idonea modulistica, con allegata un estratto aereo fotogrammetrico indicante l'area prescelta.

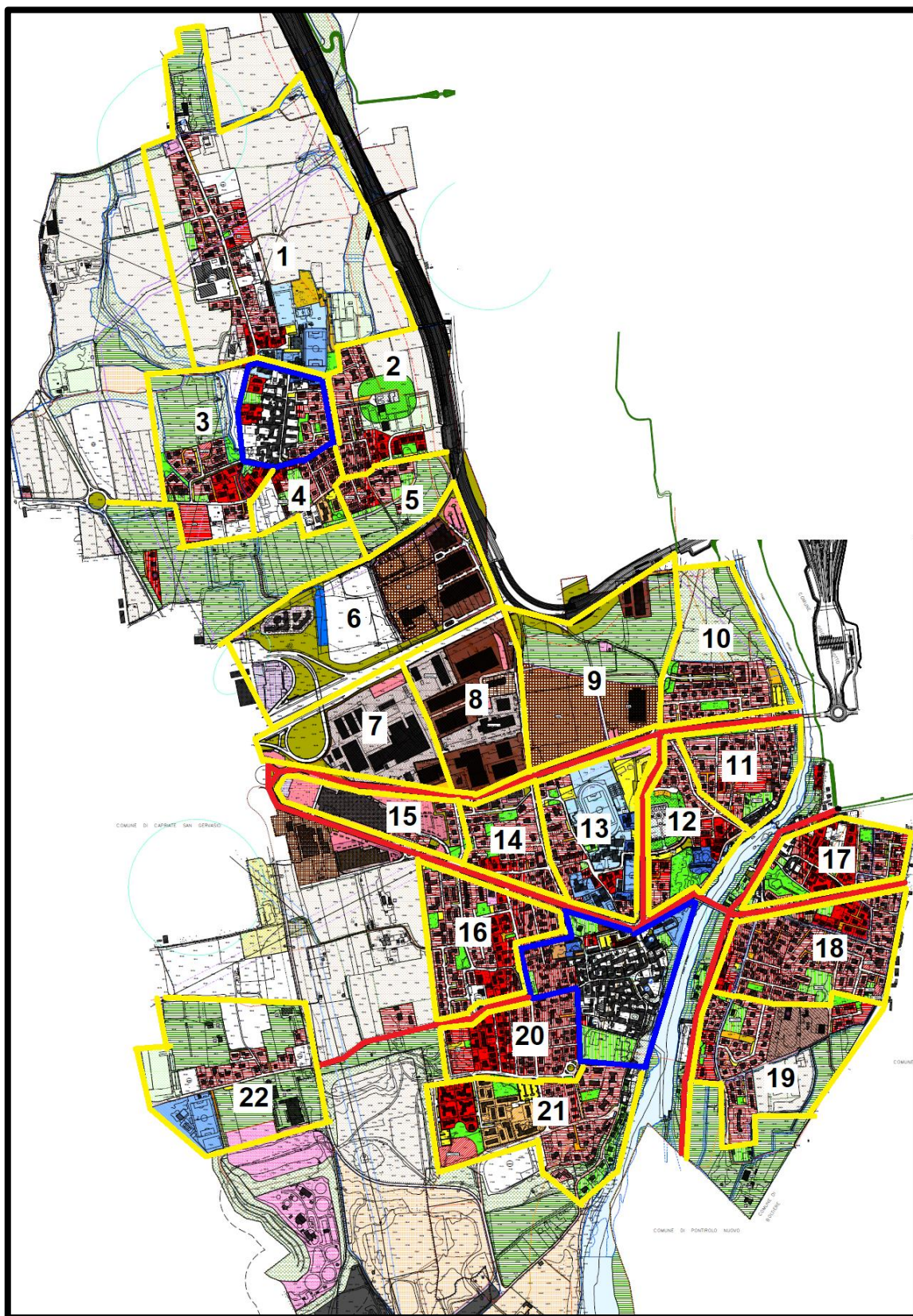
Il SUAP, in sinergia con la Polizia Locale, accerta che l'occupazione non comporti pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti, e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico previo pagamento del dovuto tributo di occupazione del suolo pubblico.

Vendita itinerante da parte di imprenditori

Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante.

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal TUR o da leggi specifiche.

Zonizzazione



Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della Parte 3^a del TUR, fermo il divieto nelle aree delimitate in blu e sulle vie indicate in rosso, nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di operare più di una volta nella medesima zona commerciale, come delimitate in **GIALLO** e numerate da 1 a 22.

Nella presente parte di programmazione confluiranno gli eventuali altri atti di istituzione, modificazioni o divieti inerenti l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche e adottati successivamente dalla Giunta Comunale per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità.

Piano sicurezza

PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito del mercato settimanale, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di disposizioni tecniche di sicurezza e prevenzione incendi specifiche per l'installazione e la gestione del mercato, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire norme di sicurezza per i suddetti ambiti mercatali e aggregativi in sinergia con le norme tecniche di settore e in stretta osservanza alle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno.

1. Campo di applicazione e scopo

Le disposizioni del presente piano di sicurezza si applicano:

- a) All'installazione e gestione del mercato settimanale ed altre manifestazioni fieristiche su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili, nonché autoveicoli commerciali utilizzanti GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- b) Alle installazioni per uso professionale od occasionale, quali tensostrutture, stand, banchi e posteggi atti ad accogliere pubblico specialmente se impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi in occasione di manifestazioni temporanee organizzate da varie associazioni anche no profit;
- c) Alle installazioni itineranti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi).

Lo scopo è dettato da motivi di prevenzione incendi e dalla necessità di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza ed emergenza sanitaria relativi alla salvaguardia delle persone frequentanti i predetti ambiti, pertanto, gli allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- Disporre un piano di emergenza sanitaria;
- Limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun ambito mercatale, fieristico, di manifestazione, autonegozio, stand, banco e posteggio;
- Assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
- Garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza e il raggiungimento dell'area nel più breve tempo.
- Fornire agli operatori le necessarie informazioni tecniche per l'uso delle bombole GPL.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

- a) **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;

- b) **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
- c) **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
- d) **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
- e) **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

3. Disposizioni comuni

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso quali Ambulanze, Vigili del fuoco, Protezione Civile, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti disposizioni devono avere i seguenti requisiti minimi:

- Larghezza percorsi: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alle presenti disposizioni devono essere dotate di:

1. vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
2. alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l. min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al successivo punto 7) nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

4. Apparecchi alimentati a GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

5. Autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti disposizioni, devono essere rispettate le condizioni di sicurezza:

- 1) per gli autonegozi in cui la fonte di energia é rappresentata da **GPL in bombole**, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A) - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
- 2) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in serbatoi fissati** in modo inamovibile sul veicolo stesso:

- la norma UNI EN 1949;
 - le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A)** relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
- 3) il posizionamento nel mercato, nelle fiere o nelle altre manifestazioni, degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati/strutture e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati/strutture fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
 - 5) il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL è vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

6. Banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle presenti disposizioni di carattere generale, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- 1) ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **B** - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
- 2) le aree ed i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
- 3) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
- 6) eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili o esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
- 7) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

7. Informazione e formazione

Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, della fiera o altre manifestazioni, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il personale addetto all'installazione e alla sostituzione delle bombole GPL deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'attività, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

All'utenza deve essere data corretta informazione mediante la distribuzione di appositi opuscoli e mediante l'uso di adeguata segnaletica.

8. Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

I percorsi pedonali e i passaggi tra ogni singolo posteggio devono essere lasciati liberi da ogni ingombro per consentire il libero accesso ai soccorritori e l'eventuale sfogo in caso di evacuazione dell'area.

I titolari di concessioni o autorizzazioni che operano in fiere o mercati con autonegozi o banchi aventi tende o sporgenze parasole aventi dimensioni fuoriuscenti dal posteggio, in caso di emergenza debbono prontamente far rientrare dette sporgenze per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

Gli operatori delle predette aree che fanno uso di generatori di corrente o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

Gli oli e i grassi animali o vegetali di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

9. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.

È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

Gli apparecchi alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Ogni autonegozio deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti alla vigilanza.

10. Comportamenti in caso di dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, nei seguenti modi:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

11. Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza è opportuno che chi può intervenire nell'immediatezza segua le seguenti indicazioni:

- 1) E' importantissimo individuare esattamente la via ed il numero civico in cui ci si trova.
- 2) Nel momento in cui viene individuata una persona che necessita dell'intervento di un mezzo di soccorso **telefonare al 112**, dando indicazione esatta della via e del civico davanti al quale si trova la persona che necessita di soccorso (in tal modo si velocizza l'operazione di soccorso).
- 3) Telefonare alla Polizia Locale in modo che possa attivare un servizio di viabilità favorevole al passaggio del veicolo di soccorso.
- 4) Se la persona che necessita di soccorso si trova in prossimità di una abitazione o di un banco di vendita, cercare di eliminare tutti gli oggetti che possano ostacolare le operazioni di soccorso.

Se ci si trova come passante o utente del mercato/fiera/manifestazione è opportuno:

- 1) Al momento in cui si sente la sirena del mezzo di soccorso eliminare dalla sede stradale ogni possibile intralcio al sicuro passaggio del veicolo in soccorso.
- 2) Ripararsi all'interno di portoni o in altra area che consenta di non ostacolare il passaggio dei veicoli in emergenza.
- 3) Agevolare, eventualmente, il ricovero delle persone che si trovino nel mercato/fiera/manifestazione in modo che il passaggio dei veicoli in emergenza sia sicuro per le persone ed i mezzi.
- 4) Attendere fermi all'interno del riparo il passaggio del mezzo di soccorso.

Accesso per i mezzi di soccorso in condizioni di emergenza

12. Obiettivi

Garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno alle aree di svolgimento dei mercati, fiere e altre manifestazioni, attraverso i seguenti dispositivi:

- a) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza, nel modo più sicuro, all'interno dell'area interessata dal mercato, fiere o altre manifestazioni.
- b) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza in tutte le aree limitrofe alla zona di svolgimento del mercato, fiere o altre manifestazioni.
- c) Dare indicazione dei centri di pericolo all'interno del mercato;
- d) Definire la viabilità principale di accesso ai mezzi di soccorso e quella alternativa in caso di impedimenti;
- e) Dare indicazione dell'alimentazione idrica antincendio.

13. Localizzazione aree mercato

L'area mercato è localizzata in Brembate, in via Vecellio.

Le operazioni mercatali si svolgono rispettivamente nelle giornate di **Mercoledì**, dalle ore **8:00** alle ore **12:30**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **6:30** alle ore **13:30**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **8:00**.

Entro le ore **13:30** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

14. Tipo di rischi

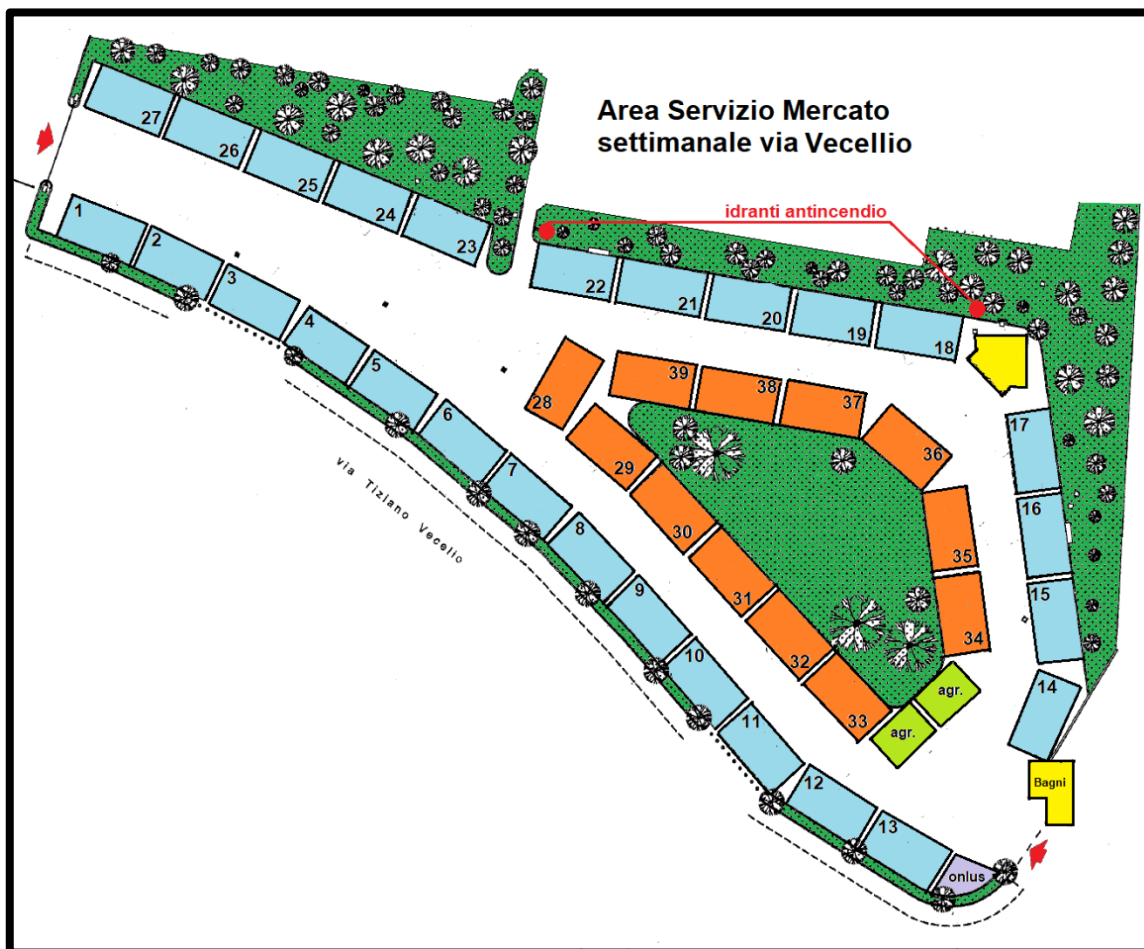
I rischi o le situazioni di pericolo che si presentano nello svolgimento del mercato possono essere i seguenti:

- 1. Incidenti viabilistico di manovra all'interno dell'area mercato coinvolgente i mezzi degli operatori in modo da creare un difficile accesso all'area. - **Intervento di un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli pesanti.**
- 2. Cedimento strutturale della pavimentazione – **Intervento degli operai comunali per la delimitazione dell'area o immediato ripristino provvisorio.**
- 3. Infortunio di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza con assistenza medica.**
- 4. Malessere grave di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza o elisoccorso con assistenza medica.**
- 5. Incendio di un banco o autonegozio – **Intervento VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**
- 6. Incendio di un banco o autonegozio muniti di apparecchi alimentati a GPL. – **Intervento dei VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**

In ogni caso si richiama l'osservanza del corretto comportamento indicato all'articolo 11 delle presenti disposizioni.

15. Rischio incendio

L'area mercato si presenta ripartita nel seguente numero di posteggi e tra essi è presente un solo operatore che fa uso di bombole GPL:



L'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso è posta lungo la via I° Maggio e via Pascoletto.

10. Localizzazione fonti di soccorso

Le principali fonti di soccorso sono individuate nella Struttura Ospedaliera Policlinico San Marco in Zingonia e seguenti servizi di pronto soccorso e VVFF:

[Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bergamo](#)

Via Bergamo, tel. 0290962737

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

[MIN. INTERNO-DIP. VIGILI DEL FUOCO SOCC. PUBBLICO E DIFESA CIVILE](#)

[Via Vigili del Fuoco](#), tel. 035 373788 -

24044 D A L M I N E

17. Applicazione delle disposizioni

Questo piano è rivolto esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie ed alle forze dell'ordine, servizi sanitari, vigili del fuoco, protezione civile che durante il loro lavoro devono affrontare eventualmente situazioni critiche e di pericolo.

Esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni del presente piano che ha valenza regolamentare e che entra a far parte del titolo III della componente economica-commerciale del PGT.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza delle predette disposizioni e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente con € 500,00 (determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81); autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

(ALLEGATO A)

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri *Note:*
 - I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.*
 - II) *E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt.7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per auto/razione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurarne il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128, arti. 7 e 18)*
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.
- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A 1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C .
- h) **inversore automatico (Invertitore):** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate

dall'utente scende al disotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.

- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.

Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.

3.2 Compartimenti bombole per Installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.

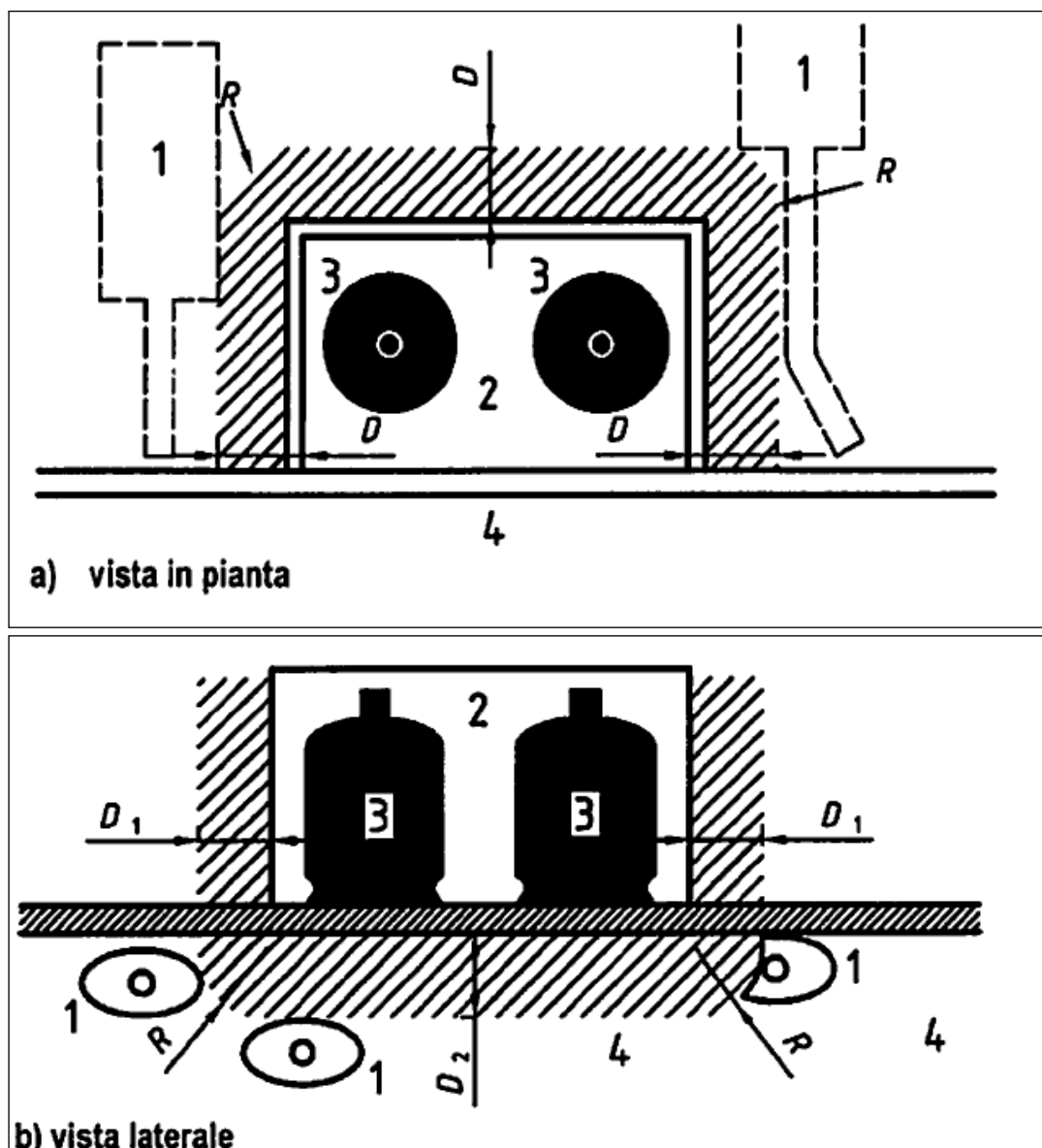


Figura 1 - Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo

$R = D = D1 = 250\text{mm}$

$D2 = 300\text{mm}$

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente al compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (Figura 2).

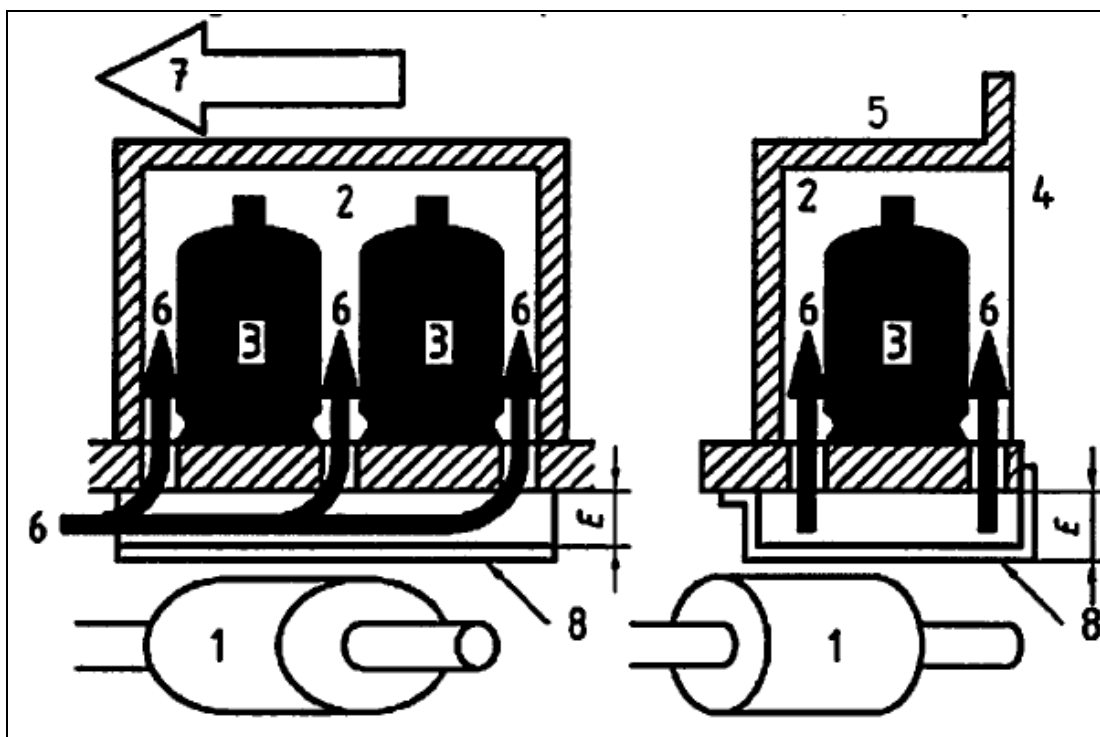


Figura 2- Esempio di protezione termica

Legenda

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Marmitta o tubo di scappamento | 6 Aerazione del compartimento |
| 2 Compartimento bombole GPL | 7 Senso di la marcia del veicolo |
| 3 Bombola di GPL | 8 Protezione termica |
| 4 Esterno del veicolo | $E \geq 25mm$ |
| 5 Interno del veicolo | |

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno. Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cmq. Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all'1% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cmq. per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie.

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota: L'Allegato I al DPR 151/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione - corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi.
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 Regolazione della pressione

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA INSTALLAZIONE

4.1 Scelta degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD (*) e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota () la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/139/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661*

4.2 Installazione degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta **"BOMBOLE DI GPL A BORDO"** accompagnata dal pittogramma **"INFIAMMABILI"**.

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento.

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a) Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b) Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c) Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d) Controlli sui sistemi di ventilazione. scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e) Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f) Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g) Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h) Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i) Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato.

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

(ALLEGATO B – Estratto da UNI TR 11426)

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota: La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi simili non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc .

... omissis ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame é, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuarne la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.

Le bombole non devono essere installate:

- a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
- b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
- c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.

Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.

Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione

.

... omissis ...

5. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore;
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso. L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

6. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg⁴).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore);
- oppure a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 20 13, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar), ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30°C a 60°C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, e collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;
- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocare l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.